



Tra attrazione dei talenti e istanze securitarie: lo *status* giuridico di studenti e ricercatori stranieri nell'Unione europea

Rossana Palladino*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la migrazione legale nel “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”. – 2. Lo *status* giuridico di studenti e ricercatori stranieri ai sensi della direttiva 2016/801/UE. – 3. Le condizioni di ammissione tra armonizzazione europea e discrezionalità amministrativa statale. – 4. L’applicazione di principi securitari e i limiti all’ingresso e alla mobilità. – 5. Prospettive di riforma: tra attrazione dei talenti e istanze securitarie.

1. *Introduzione: la migrazione legale nel “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”*

La politica dell’immigrazione dell’Unione europea si configura come un settore normativo caratterizzato da una tensione strutturale tra esigenze di controllo dei flussi migratori e necessità di attrazione di capitale umano qualificato quale fattore decisivo di competitività economica, innovazione scientifica e sostenibilità demografica. Il cosiddetto “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo” – presentato dalla

* Professoressa associata di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Salerno. Il presente scritto riflette la relazione presentata nell’ambito del seminario annuale del Forum Immigrazione, Frontiere e Asilo di AISDUE “Equo trattamento e non discriminazione dei cittadini di Paesi terzi. Tra obiettivi, norme e prassi nell’Unione europea”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Salerno in data 10 novembre 2025.

Commissione europea nel 2020¹ – e la riforma che ne è seguita nel 2024 hanno segnato un momento di consolidamento della prima delle due dimensioni, ossia quella di “controllo” o “sicuritaria”, come testimoniato, in particolare, dal rafforzamento di meccanismi di *screening* alle frontiere esterne, dall'accelerazione delle procedure e dall'attenzione prioritaria alla prevenzione dell'ingresso irregolare, poste al centro della suddetta riforma². Tuttavia, parallelamente, le

¹ Commissione europea, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, del 23 settembre 2020, COM(2020) 609 final.

² Le principali normative attuative sono rappresentate da: regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE; regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148; regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147; regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013; regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne; regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817; regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di Paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147; direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione

istituzioni dell'Unione europea hanno più volte ribadito la centralità della migrazione legale quale componente imprescindibile di una politica migratoria complessivamente equilibrata, idonea a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e a rafforzare l'attrattività del sistema europeo di istruzione superiore e della ricerca³. In tale contesto, si iscrive il pacchetto politico finalizzato ad “attirare competenze e talenti nell'UE”⁴, attraverso l'adozione di misure e strumenti che esprimono un'evoluzione della disciplina della migrazione legale, non concepita esclusivamente come fenomeno da regolare in chiave amministrativa, quanto piuttosto come leva strategica di politica economica e dell'innovazione, attraverso la selezione e l'integrazione di categorie considerate qualificate.

Il fondamento giuridico dell'assetto delineato è rinvenibile nell'art. 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce all'Unione la competenza a sviluppare una politica comune dell'immigrazione volta ad assicurare, in ogni fase, non soltanto la gestione efficace dei flussi migratori e la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale, ma anche l'equo trattamento dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Una previsione che, sul piano del diritto primario, riflette quella duplice finalità di controllo e di “apertura regolata”, anche attraverso la scelta terminologica che fa riferimento all’“equo trattamento” dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, anziché alla “parità di trattamento”. Una opzione lessicale

internazionale. Per un'analisi complessiva della riforma ci si limita a rinviare a G. MORGESE (a cura di), *Il futuro del diritto e della politica migratoria europea: il Nuovo Patto e oltre*, in questa Rivista, n. 4, 2024; nonché a C. FRATEA (a cura di), *Atti Convegno IFA (Immigrazione, Frontiere e Asilo) Verona, 6 dicembre 2024, Patto immigrazione e asilo: dalle nuove regole alla sfida dell'attuazione*, in questa Rivista, n. 2, 2025, p. 339 ss. Sottolinea l'assenza di atti dedicati all'immigrazione economica C. FAVILLI, *Dall'emergenza percepita all'emergenza reale: la migrazione economica come sfida strutturale per l'Unione europea*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n. 3, 2025, pp. 88-102, spec. p. 94.

³ Da ultimo, nella sistematica del cd. “Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo” la migrazione legale è considerata elemento essenziale dell'approccio globale al fenomeno migratorio definito dal Patto stesso.

⁴ Commissione europea, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Attirare competenze e talenti nell'UE*, Bruxelles, 27 aprile 2022, COM(2022) 657 final.

che assume rilievo sistematico⁵, atteso che la parità implica un criterio di assimilazione tendenzialmente piena rispetto alla posizione dei cittadini dell'Unione europea, mentre l'equità lascia aperti margini di differenziazione, che pure necessitano di essere fondati su criteri oggettivi e proporzionati. Ne consegue un modello di armonizzazione non piena, che legittima discipline differenziate, in ragione dello status giuridico e della finalità del soggiorno, e un assetto normativo caratterizzato da una marcata frammentazione. A differenza del regime della libera circolazione dei cittadini dell'Unione, fondato sulla direttiva 2004/38/CE⁶ e su un principio generale di non discriminazione, la disciplina applicabile ai cittadini di Paesi terzi si articola in una pluralità di strumenti settoriali, ciascuno dedicato a una specifica categoria: lavoratori stagionali, titolari di Carta blu, soggiornanti di lungo periodo, familiari, studenti e ricercatori⁷. Una

⁵ Sul punto, A. DI PASCALE, *Art. 79 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 849 ss.

⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

⁷ I principali atti di diritto derivato adottati riguardano: i lavoratori altamente qualificati (direttiva 2021/1883, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio); la procedura unica per il rilascio del permesso di soggiorno e lavoro (direttiva 2011/98/UE, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro); i soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo); i lavoratori stagionali (direttiva 2014/36/UE, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali); i trasferimenti intra-societari (direttiva 2014/66/UE, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari); gli studenti e i ricercatori (direttiva 2016/801/UE, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione)). Sul punto, v. A. PITRONE, *La parità di trattamento dei lavoratori stranieri nell'UE: tra regimi differenziati e tentativi di riforma*, in questa Rivista, 2026. Per un quadro d'insieme v. anche S. PEERS, *EU Justice and Home Affairs Law: Volume I: EU Immigration and*

segmentazione che non è priva di implicazioni assiologiche, riflettendosi su di una graduazione implicita dei diritti connessi al soggiorno, fondata prevalentemente sulla durata e sulla funzione economico-sociale della presenza nel territorio dell'Unione. Le categorie considerate maggiormente funzionali alla competitività e all'innovazione beneficiano di regimi più favorevoli in termini di mobilità intra-UE, accesso al mercato del lavoro e ricongiungimento familiare, mentre altre categorie restano soggette a condizioni più restrittive. L'armonizzazione perseguita dall'Unione si presenta, pertanto, come selettiva e funzionalmente orientata.

In tale quadro normativo, la disciplina dettata per studenti e ricercatori di Paesi terzi⁸ assume un valore paradigmatico, collocandosi all'intersezione tra obiettivi di attrazione dei talenti e persistenti margini di discrezionalità statale nella determinazione delle condizioni di ingresso e soggiorno, mutuando l'ambivalenza iscritta nell'art. 79 TFUE, che permea l'intera architettura della migrazione legale.

2. *Lo status giuridico di studenti e ricercatori stranieri ai sensi della direttiva 2016/801/UE*

Uno degli strumenti giuridici più significativi attraverso cui l'Unione europea ha inteso strutturare una politica di attrazione mirata del capitale umano proveniente da Paesi terzi è rappresentato dalla citata direttiva 2016/801/UE, dedicata a cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato e collocamento alla pari⁹. Dai suoi *consideranda* emerge con chiarezza l'assunto di fondo: l'immigrazione qualificata costituisce una risorsa strategica per

Asylum Law, Oxford, 2024, spec. p. 333 ss.; A. PITRONE, *Regimi speciali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea*, Napoli, 2018.

⁸ Attraverso la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione).

⁹ La direttiva adottata nel 2016 ha riunito in sé due precedenti direttive: l'una relativa all'ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio e tirocinio (direttiva 2004/114/CE) e l'altra sull'ammissione ai fini di ricerca (direttiva 2005/71/CE). Si veda P. BONETTI, *Riforma della disciplina dell'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari*, in *DIC*, n. 2, 2018, p. 74 ss.

l'Unione europea, poiché alimenta quel capitale umano indispensabile a realizzare una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”. L'elaborazione della direttiva si colloca, non a caso, nel solco degli obiettivi della Strategia Europa 2020¹⁰ e del più ampio processo di modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore, delineando una visione nella quale mobilità accademica e competitività economica risultano strettamente interconnesse.

In tale prospettiva, la direttiva 2016/801/UE ha ampliato in maniera significativa l'ambito della disciplina previgente¹¹, attesa la regolamentazione delle condizioni non soltanto di ingresso ma anche di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi ammessi per motivi di studio, ricerca, tirocinio o volontariato, implicando il riconoscimento di uno *status* giuridico articolato, comprensivo di diritti sostanziali e garanzie procedurali, e segnando un avanzamento nel processo di strutturazione della migrazione legale quale settore di armonizzazione a livello europeo.

Siffatto strumento giuridico ha introdotto elementi di innovazione sul piano dei diritti riconosciuti, specie attraverso la disciplina della mobilità intra-UE che consente – sia pure a determinate condizioni – a studenti e ricercatori di svolgere attività in un secondo Stato membro senza dover necessariamente avviare una nuova procedura completa di ammissione. Ulteriori elementi qualificanti sono rappresentati dalla possibilità di permanere, al termine del percorso di studio o ricerca, per almeno nove mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa (art. 25), dal diritto degli studenti di svolgere un'attività economica entro limiti orari fissati dagli Stati membri (art. 24) e dalla facoltà dei ricercatori di esercitare attività di insegnamento secondo il diritto nazionale (art. 23). L'art. 22, inoltre, richiama il principio di parità di trattamento rinviando in parte all'art. 12 della direttiva

¹⁰ Commissione europea, comunicazione della Commissione, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3 marzo 2010, COM(2010) 2020 def.

¹¹ Sulla quale V. DI COMITE, *Accoglienza di studenti, ricercatori e docenti provenienti dai Paesi terzi*, in G. CAGGIANO (a cura di), *I percorsi giuridici per l'integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano*, Torino, 2014, pp. 345-364.

2011/98/UE¹², estendendo a tali categorie un nucleo di diritti in materia di condizioni di lavoro, accesso a beni e servizi e sicurezza sociale.

Particolarmente significativo è anche il regime del ricongiungimento familiare dei ricercatori¹³, che richiama la direttiva 2003/86/CE (relativa al diritto al ricongiungimento familiare) con deroghe sostanziali *in melius*, atteso che non è richiesto il previo soggiorno minimo né la dimostrazione di una prospettiva stabile di residenza, nonché eventuali misure di integrazione che possono essere applicate soltanto dopo il rilascio del permesso ai familiari. Si tratta di previsioni che mirano proprio a rafforzare l'attrattività dello *status* di ricercatore, riconoscendo la dimensione familiare quale elemento fisiologico della mobilità scientifica internazionale.

Sul piano procedurale, poi, rileva il Capo VII della direttiva 2016/801/UE che introduce garanzie di trasparenza e tutela giurisdizionale. In specie, l'art. 34, par. 5, impone che qualunque decisione di rigetto, di inammissibilità o di revoca sia motivata e soggetta a impugnazione. Letta congiuntamente all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁴, tale disposizione assicura l'accesso a un rimedio effettivo dinanzi a un'autorità indipendente, contribuendo alla progressiva "costituzionalizzazione" dello *status* dei cittadini di Paesi terzi. Le decisioni amministrative in materia di ammissione e soggiorno risultano, infatti, così assoggettate al controllo di proporzionalità e al rispetto del divieto di discriminazioni arbitrarie, inserendo la direttiva nel più ampio quadro dei principi di cui agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE¹⁵.

¹² Direttiva 2011/98/UE, cit.

¹³ Cfr. art. 26 della direttiva 2016/801/UE, cit.

¹⁴ Che, come è noto, garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Sulla centralità dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali per una "Unione di diritto", v. A. LANG, *Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in A. DI STASI, A. IERMANO, A. LANG, A. ORIOLO, R. PALLADINO (a cura di), *Spazio europeo di giustizia e applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Napoli, 2024, pp. 80-147, spec. p. 82.

¹⁵ Cfr. Corte giust. 29 luglio 2024, C-14/23, *Perle*, che, nell'interpretare l'articolo 34, par. 5, della direttiva, alla luce dell'art. 47 della Carta, ritiene che tale disposizione non osti a che il ricorso avverso una decisione adottata dalle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio consista esclusivamente in un ricorso di annullamento, senza che il giudice investito di tale ricorso disponga del potere di sostituire, se del caso, la propria

Nonostante tali avanzamenti, l'impianto normativo conserva una marcata selettività, nonché una chiara "gerarchizzazione" degli *status* migratori, atteso che il trattamento riconosciuto ai ricercatori risulta complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto per gli studenti. Ve ne è riprova nelle citate disposizioni rafforzate relative al ricongiungimento familiare che trovano applicazione solo con riferimento ai ricercatori, palesando una graduazione dei diritti in funzione dell'immediata "spendibilità economica" del soggetto nel mercato della conoscenza. Anche con riferimento alla mobilità intra-UE i diritti riconosciuti agli studenti risultano più limitati rispetto a quelli riconosciuti ai ricercatori o ad altre categorie di migranti qualificati: infatti, al di fuori di specifici programmi dell'Unione o accordi tra istituti di istruzione superiore¹⁶, essa rimane fortemente condizionata e può comportare l'obbligo di lasciare il territorio qualora non siano soddisfatte le condizioni previste. In caso di revoca o scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro, il secondo può esigere il rientro immediato o procedere conformemente alla direttiva 2008/115/CE, per cui la mobilità si configura come prerogativa revocabile e non come diritto "stabile". Tuttavia, anche con riferimento ai ricercatori, il modello delineato dalla direttiva è fortemente imperniato sull'esistenza di un "accordo di accoglienza" tra il ricercatore e l'ente ospitante, quale presupposto giuridico dell'ammissione e del soggiorno. Sebbene tale strumento sia finalizzato a garantire la serietà del progetto scientifico e la responsabilità dell'istituzione di ricerca, esso è suscettibile di determinare, al contempo, una significativa dipendenza del ricercatore dall'ente ospitante. La cessazione anticipata del rapporto con l'istituzione di ricerca può, infatti, incidere direttamente sulla validità del titolo di soggiorno, limitando la sua effettiva autonomia professionale all'interno dello spazio europeo della ricerca.

valutazione a quella delle autorità competenti o di adottare una nuova decisione, purché le condizioni in cui tale ricorso è proposto e, se del caso, le condizioni in cui la sentenza emessa in esito a quest'ultimo viene eseguita, siano tali da consentire l'adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento, in modo tale che il cittadino di Paese terzo sufficientemente diligente possa giovare della piena efficacia dei diritti conferitigli dalla direttiva 2016/801.

¹⁶ Cfr., in particolare, gli art. 27, par. 1, e 31 della direttiva 2016/801/UE, cit.

Ulteriori limiti significativi sono riscontrabili anche in relazione al regime della parità di trattamento: in specie, la possibilità espressa di escludere borse di studio e prestiti¹⁷ dal perimetro dell'uguaglianza contribuisce a delineare un modello che, pur formalmente aperto, tende a favorire soltanto quegli studenti e quei ricercatori dotati di adeguate risorse economiche, traducendo l'“equo trattamento” di cui all'art. 79 TFUE in uno *standard* differenziato, che non risponde a una piena parità sostanziale.

Ne deriva che, nonostante l'introduzione della possibilità di permanenza post-studio/ricerca, la disciplina europea non sposa l'ottica della costruzione di un percorso strutturato diretto alla stabilizzazione del soggiorno. Al contrario, l'ingresso di tali categorie di cittadini di Paesi terzi, resta prevalentemente temporanea, atteso l'ispirazione della direttiva ad una logica di migrazione circolare, nella quale la presenza del cittadino di Paese terzo è legata alla finalità formativa o scientifica, senza che l'integrazione stabile costituisca l'esito fisiologico del percorso.

3. Le condizioni di ammissione tra armonizzazione europea e discrezionalità amministrativa statale

Il nucleo strutturale della direttiva 2016/801/UE è costituito dalla disciplina delle condizioni di ammissione, che riflette con particolare evidenza la tensione tra l'obiettivo di attrazione dei talenti e la persistente impronta selettiva e securitaria che attraversa l'intero diritto dell'immigrazione legale dell'Unione europea.

All'uopo, la direttiva individua delle condizioni generali (art. 7), applicabili a tutte le categorie di cittadini di Paesi terzi contemplate, cui si aggiungono delle condizioni specifiche (artt. 8, 11, 12, 13, 14 e 16), calibrate in funzione della finalità del soggiorno. Le condizioni generali ricalcano uno schema consolidato nella legislazione settoriale in

¹⁷ Ex art. 22, par. 2, della direttiva 2016/801/UE, che contempla, tra le altre limitazioni la cui applicazione è consentita agli Stati membri, anche la non concessione di sussidi familiari ai ricercatori che sono stati autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo non superiore a sei mesi o il mancato accesso all'assistenza abitativa.

materia di migrazione legale, laddove sono richiesti: il possesso di un documento di viaggio valido, eventuale visto o titolo di soggiorno di lunga durata; l'autorizzazione parentale in caso di minore età; la copertura assicurativa sanitaria per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro; la disponibilità di risorse sufficienti per il soggiorno e il ritorno; l'assenza di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica. Ad esse si aggiunge la facoltà per gli Stati membri di esigere la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda, nonché di richiedere l'indicazione di un indirizzo sul territorio nazionale.

Il dato testuale è strutturato su un modello di "armonizzazione minima", considerata l'individuazione di una lista chiusa di requisiti, che lascia agli Stati membri ampi margini discrezionali in fase di attuazione e applicazione, pur rilevando la disposizione di cui all'art. 5, par. 3, che impone l'obbligo di rilasciare un'autorizzazione qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali. In altri termini, la previsione da ultimo richiamata introduce un diritto soggettivo condizionato, che non può essere svuotato tramite l'introduzione di requisiti ulteriori o surrettizi. Nella stessa direzione vanno lette anche le citate condizioni specifiche consistenti, per quanto concerne i ricercatori (art. 8), nella presentazione di una convenzione di accoglienza o, se previsto dal diritto nazionale, di un contratto con l'ente ospitante e, con riferimento agli studenti (art. 11), nell'accettazione presso un istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi, nell'eventuale pagamento delle tasse di iscrizione, sufficiente conoscenza linguistica e dimostrazione di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative agli studi.

Se è evidente la *ratio* sottesa alla previsione di tali condizioni specifiche e aggiuntive – ossia, ancorare l'ingresso a un progetto formativo o scientifico genuino, verificabile e strutturato – nelle pieghe dell'attuazione nazionale emergono i più significativi profili critici che incidono sulla garanzia del diritto soggettivo ad ottenere l'autorizzazione e, in ultimo, sulla effettività della direttiva.

Volgendo lo sguardo al solo ordinamento italiano, si può, ad esempio, rilevare che, pur in presenza della documentazione attestante l'ammissione universitaria e la dimostrazione dei mezzi di sussistenza secondo i parametri normativi, è lasciato un ampio margine valutativo

in capo alle rappresentanze diplomatico-consolari in ordine all'accertamento di un ulteriore profilo, relativo alla “coerenza” del percorso di studi con la formazione pregressa dello studente. Siffatto criterio, fondato sull'art. 44-*bis* del regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione¹⁸, alla luce di quanto evidenziato *supra*, integra invero, una vera e propria “condizione aggiuntiva” rispetto a quelle previste dalla direttiva europea, che – si ritiene – non possa essere ammessa anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE¹⁹, che ha ribadito che quando le condizioni sono soddisfatte, va riconosciuto il diritto di studenti e ricercatori stranieri di ottenere il permesso di soggiorno: gli Stati membri non possono introdurre per l'ammissione di tali cittadini dei “requisiti aggiuntivi” rispetto a quelli previsti senza “contravvenire agli obiettivi perseguiti dalla stessa” direttiva. Il che significa che non vi è spazio per la previsione di condizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle fissate dal diritto dell'Unione europea.

D'altro canto, il giudice amministrativo nazionale ha avallato un ampio margine di valutazione al riguardo²⁰, laddove si è mosso in direzione più conforme al diritto dell'UE nella valutazione del margine di discrezionalità in tema di verifica delle risorse sufficienti: infatti, la

¹⁸ L'art. 44-*bis*, co. 2, del regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, infatti, subordina il rilascio del visto per motivi di studio anche alla “coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza”. In tema, v. E. GIRASELLA, *Migration for education or education for migration? A constitutional inquiry into Italy's implementation of EU Directive 2016/801*, in *ADiM Blog*, October 2025, pp. 1-9. In generale sulla trasposizione della direttiva negli ordinamenti interni, v. T. DE LANGE, P. MINDERHOUD (eds.), *The Students & Researchers Directive: Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States*, Nijmegen, 2020.

¹⁹ V. Corte giust. 10 settembre 2014, C-491/13, *Ben Alaya*, punto 30, nonché 21 giugno 2012, C-15/11, *Sommer*, con riferimento alla direttiva 2004/114/CE studenti.

²⁰ In specie, rigettando i motivi di censura basati sul rilievo che le valutazioni del Consolato siano da considerarsi come “illegittimamente sostitutive di quelle del docente universitario che [aveva] curato la selezione e ritenuto di poter ammettere il ricorrente”, cfr. TAR Lazio-Roma, sez. IV, sent. n. 13584/2022. Per un'analisi della giurisprudenza interna, v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, F. V. VIRZÌ, *Il visto di ingresso per motivi di studio*, in M. BENVENUTI, P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Università e studenti stranieri. Un'analisi giuridica dell'accesso all'istruzione superiore in Italia da parte dei cittadini di Paesi terzi*, Napoli, 2024, pp. 117-143.

circoscrizione alla comprova di «garanzie economiche personali o dei genitori» dello studente, con esclusione delle «fideiussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone», è stata considerata contrasto con la normativa interna, dalla quale non emerge «alcuna limitazione correlata allo stretto rapporto di parentela»²¹.

In tal caso, i giudici italiani si sono mossi nell'alveo della direttiva 2016/801/UE senza instaurare un "dialogo" con la Corte di giustizia dell'UE, aspetto che – ad avviso di chi scrive – potrebbe essere opportuno per valutare altri profili di conformità della normativa interna rispetto a quella europea, quale in particolare la previsione per cui le garanzie economiche possono essere prestate solo da cittadini residenti negli Stati membri dell'UE e non anche extra UE, salvo che non siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato²²: si tratta, infatti, anche in questo caso, di una condizione non prevista dalla direttiva che si limita a precisare che la valutazione delle risorse sufficienti si basa su un "esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l'altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari".

All'uopo, può essere utile richiamare i chiarimenti offerti dalla Corte di giustizia nella recente sentenza del 13 novembre 2025²³, ove si è affermata la contrarietà all'art. 7, par. 1, lett. e) della direttiva

²¹ TAR Lazio-Roma, sez. III-ter, sent. n. 8388/2021; nello stesso senso, si veda altresì TAR Lazio-Roma, sez. III-ter, ord. n. 3198/2021.

²² Come precisa anche l'ultima circolare del Ministero dell'Università e della ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide per l'anno accademico 2025-2026, Parte II, punto 2. Sulla giurisprudenza amministrativa formatasi nel 2025 e nel 2026 che mostra il tentativo di adattare il procedimento a un contesto eccezionale (visti per studio da Gaza), evitando che la rigidità delle forme si traduca nell'inaccessibilità del diritto, v. M. VELTRI, *Visti per studio ed effettività dell'ingresso: il caso Gaza tra procedimento consolare e tutela giurisdizionale*, in *ADiM Blog*, 2026.

²³ Corte giust. 13 novembre 2025, C-525/23, *Oti*.

2016/801/UE di quelle prassi nazionali che subordinano la nozione di “risorse” a criteri ulteriori, quali la qualificazione come reddito o patrimonio proprio, la provenienza da familiari in senso stretto o la disponibilità definitiva e illimitata delle somme. La Corte ha qualificato la nozione di risorse come concetto autonomo del diritto dell’Unione europea, da interpretarsi uniformemente, evidenziando che il carattere non tassativo dell’elenco contenuto nell’art. 7 e l’obbligo di esame individuale impediscono agli Stati membri di introdurre condizioni supplementari. La pronuncia si inserisce in un filone interpretativo già tracciato in relazione alla direttiva 2004/38/CE e alla direttiva 2003/109/CE, nelle quali la Corte aveva escluso che la provenienza delle risorse costituisse criterio decisivo.

Di particolare interesse è il richiamo espresso al principio del primato del diritto dell’Unione, che impone al giudice nazionale di disapplicare anche una giurisprudenza interna consolidata incompatibile con l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia. La dimensione “dialogica” dell’art. 267 TFUE si traduce così in uno strumento di riequilibrio rispetto a derive restrittive maturate negli ordinamenti nazionali.

4. L’applicazione di principi securitari e i limiti all’ingresso e alla mobilità

La disciplina delle condizioni di ammissione non può essere esaminata isolatamente dai motivi di diniego e dalle clausole di esclusione previste dalla direttiva 2016/801/UE, che mettono in luce la pregnanza dell’applicazione di principi di matrice securitaria, avallata anche dalla interpretazione della Corte di giustizia dell’UE circa l’utilizzo del principio generale del divieto di pratiche abusive e l’ampiezza della clausola relativa alla minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

Sotto il primo profilo, rileva l’art. 20, par. 2, lett. f), della direttiva 2016/801/UE che facoltizza gli Stati membri a respingere una domanda di ammissione nel territorio presentata sulla base di tale direttiva qualora sia in possesso di prove o abbia motivi seri e oggettivi per stabilire che il cittadino di Paese terzo intende soggiornare per fini diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso; pur in assenza di una

sua esplicita trasposizione nell'ordinamento interno, resta consentito agli Stati membri di respingere una domanda di ammissione nel suo territorio per motivi di studio con la motivazione che il cittadino di Paese terzo ha presentato tale domanda senza avere la reale intenzione di studiare nel territorio di tale Stato membro, in applicazione del principio generale di diritto dell'Unione del divieto di pratiche abusive.

È nella sentenza *Perle* del 2024²⁴ che la Corte di giustizia si è così pronunciata considerando l'applicazione – nel caso di specie – del principio generale di divieto di pratiche abusive, consistente nel fatto che le possibilità offerte dai trattati non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi²⁵. Orbene, la Corte di giustizia ha generalmente interpretato tale nozione, dai caratteri non facilmente definibili²⁶, in maniera restrittiva²⁷, attesa la

²⁴ *Perle*, sopra citata, sulla quale F. CAPOTORTI, *L'applicazione del divieto di pratiche abusive, in quanto principio generale del diritto dell'Unione, non è subordinata alla trasposizione di specifiche clausole anti-abuso*, in RCE, n. 3, 2024, pp. 283-288; S. BARBOU DES PLACES, *Chronique Droit de l'asile et de l'immigration - La Cour de justice et le séjour des étudiants étrangers : entre peur de l'abus et nécessité d'attirer les talents*, in RTDE, n. 2, 2025, pp. 238-240; T. DE LANGE, *Op-Ed. "International Student Migration: hunting Talent or abusive Intent?: Perle (C-14/23)"*, in EULawLive, 14 October 2024.

²⁵ Si vedano, in particolare, Corte giust. 7 febbraio 1979, 115/78, *Knoors/Staatssecretaris van Economische Zaken*, punto 25; 3 ottobre 1990, C-61/89, *Bouchoucha*, punto 14; 7 luglio 1992, C-370/90, *The Queen/Immigration Appeal Tribunal e Surinder Singh*, punto 24.

²⁶ Corte giust. 19 gennaio 1988, 292/86, *Gullung/Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Colmar et de Saverne*; 9 marzo 1999, C-212/97, *Centros*; 19 ottobre 2004, C-200/02, *Zhu e Chen*. Peraltro, sulla espressa qualificazione dell'abuso di diritto come principio generale di diritto comunitario, si veda Corte giust. 5 luglio 2007, C-321/05, *Kofoed*, punto 38, nonché 26 febbraio 2019, C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, *N Luxembourg I*, punto 96.

²⁷ Si evidenzia che il divieto dell'abuso di diritto risulta espressamente previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 54 prevede che: "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta". In dottrina, sulla nozione di abuso del diritto, si rinvia a M. GESTRI, *Abuso del diritto e frode alla legge nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2003, p. 183 ss.; A. M. CALAMIA (a cura di), *L'abuso del diritto. Casi scelti tra principi, regole e giurisprudenza*, Torino, 2017, nonché a S. CAFARO, *L'abuso di diritto nel sistema comunitario: dal caso Van Binsbergen alla Carta dei diritti, passando per gli*

configurazione della nozione in questione quale eventuale limite alle libertà ed ai diritti previsti, come fondamentali, all'interno dei Trattati. In particolare, pur riconoscendo la configurazione teorica dell'istituto dell'abuso del diritto, la Corte di giustizia ha spesso negato la possibilità di farne applicazione nell'ipotesi in cui un cittadino europeo abbia utilizzato le norme di matrice europea sulla libera circolazione al fine deliberato di trarne vantaggio per sé e, indirettamente, per i suoi familiari, ritenendo irrilevante l'elemento soggettivo che spinge il cittadino a circolare all'interno dell'Unione.

La sentenza *Perle*, invece, conduce ad un sensibile ampliamento del potere valutativo dell'amministrazione nazionale, ammettendo un controllo che trascende la verifica di condizioni oggettive. Se, da un lato, tale impostazione può essere finalizzata a tutelare l'integrità del sistema rispetto a utilizzi "strumentali", dall'altro lato essa rafforza la dimensione discrezionale e potenzialmente selettiva dell'ammissione.

Ancora più significativo è l'orientamento relativo alla clausola della minaccia per la sicurezza pubblica. In tal caso, la Corte di giustizia ha chiarito, già con riferimento alla precedente direttiva 2004/114/CE²⁸, che tale nozione può comprendere anche minacce potenziali e che il sindacato giurisdizionale si limita all'assenza di errore manifesto, con particolare attenzione alle garanzie procedurali²⁹. Si tratta di un approccio sensibilmente più ampio rispetto a quello adottato nell'ambito della cittadinanza dell'Unione e della direttiva 2004/38/CE, ove le deroghe legate all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica

ordinamenti nazionali, in *DUE*, 2003, p. 291; A. ADINOLFI, *La nozione di "abuso di diritto" nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *RDI*, n. 2, 2012, pp. 331-351.

²⁸ Il cui art. 6, par. 1, lett. d), corrisponde all'art. 7, par. 6, della direttiva 2016/801/UE.

²⁹ Infatti "l'ammissione di un cittadino di un Paese terzo può essere rifiutata se le autorità nazionali competenti per l'esame della domanda di visto presentata da tale cittadino ritengono, basandosi su una valutazione fattuale, che questi costituisca una minaccia, quand'anche 'potenziale', per la sicurezza pubblica". Nel compiere questa valutazione le autorità nazionali competenti possono tenere conto "non solo del comportamento personale del richiedente" bensì anche "di altri elementi, relativi, segnatamente, al suo percorso professionale". Cfr. Corte giust. 4 aprile 2017, C-544/15, *Fahimian*, punti 40, 42 e 46. Per un commento: E. MINNITI, "*Sicurezza Pubblica*", in *DPCE online*, n. 3, 2017, p. 723 ss. In generale, sul multiforme concetto di "sicurezza" si rinvia a S. PUGLIESE, *L'evoluzione della nozione di sicurezza dell'Unione europea tra crisi sistemiche, innovazione tecnologica e tutela dei valori*, Bari, 2025.

devono essere interpretate restrittivamente e richiedono la sussistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave³⁰.

La divergenza interpretativa segnala una gerarchia implicita tra *status*: il cittadino di Paese terzo ammesso per studio o ricerca non beneficia dello stesso livello di protezione riconosciuto al cittadino dell'Unione europea.

Ciò incide anche sulla mobilità intra-UE prevista dalla direttiva 2016/801/UE, che, sebbene consenta mobilità di breve e lungo periodo per ricercatori e studenti, si scontra con le prassi interne dirette a subordinare la mobilità a ulteriori procedure nazionali o a nuovi titoli di soggiorno. A ciò si aggiunge il crescente ricorso, in taluni Stati membri, a meccanismi di *screening* nei settori scientifici sensibili, non sempre armonizzati a livello di diritto dell'Unione europea. Tali strumenti – pur formalmente esterni alla direttiva – incidono indirettamente sull'effettività della mobilità e sulla capacità attrattiva del sistema europeo della ricerca³¹.

Ne emerge, in conclusione, un quadro ambivalente: da un lato, la direttiva mira a collocare studenti e ricercatori di Paesi terzi in una posizione di relativa prossimità funzionale rispetto ai cittadini europei, almeno quanto alla mobilità accademica; dall'altro, la latitudine delle clausole di esclusione e la deferenza accordata alla discrezionalità statale mantengono una radicata asimmetria di fondo.

5. Prospettive di riforma: tra attrazione dei talenti e istanze securitarie

Il percorso di analisi svolto nel presente contributo ha messo in luce come il regime giuridico applicabile agli studenti e ai ricercatori cittadini di Paesi terzi costituisca un ambito di particolare complessità dell'ordinamento europeo, in cui gli obiettivi di attrazione del capitale umano qualificato si intrecciano con esigenze di controllo, sicurezza e tutela ordinamentale.

La disciplina delle condizioni di ammissione e dei motivi di diniego rivela come la direttiva 2016/801/UE si collochi in uno spazio

³⁰ Per tutti, cfr. Corte giust. 12 dicembre 2019, C-380/18, *E.P.*

³¹ Cfr. raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, (C/2024/3510), spec. punto 24.

intermedio tra gli obiettivi di apertura del mercato della conoscenza e le resistenze sicuritarie di controllo e gestione dei flussi migratori: essa costruisce, di fatto, un diritto condizionato all'ingresso e alla mobilità ma ne affida l'effettività a un equilibrio complesso tra armonizzazione normativa, controllo giurisdizionale e discrezionalità amministrativa. È in questo spazio che si gioca, in ultima analisi, la credibilità del paradigma europeo di attrazione dei talenti che, in recenti iniziative come il citato pacchetto "Attirare competenze e talenti nell'UE" e la strategia europea in materia di visti³² per soggiorni di lunga durata, sostiene il legislatore europeo nella consapevolezza della necessità di rafforzare la coerenza normativa e procedurale. La Commissione europea ha, infatti, annunciato la proposta di misure volte a migliorare l'attuazione della direttiva su studenti e ricercatori, a sostenere gli Stati membri nella gestione delle autorità consolari e a favorire una maggiore tempestività nel rilascio di visti e permessi di soggiorno. Tali orientamenti di *policy*, se tradotti in pratiche amministrative uniformi, possono contribuire a ridurre le disomogeneità nella fase di ammissione e a rafforzare la competitività dell'Unione come destinazione per il capitale umano qualificato. Sotto questo profilo, la vera sfida per il legislatore europeo non risiede soltanto nella semplificazione delle procedure di ingresso, ma nella capacità di offrire a studenti e ricercatori un reale *status* di "cittadinanza scientifica"; per gli studenti, ciò implica la garanzia di percorsi formativi fluidi e non interrotti da barriere burocratiche intra-UE; per i ricercatori, si traduce nella necessità di "svincolare" il diritto di soggiorno alla rigida dipendenza dall'ente ospitante, riconoscendo la mobilità non come una concessione temporanea e revocabile, bensì come elemento permanente della stessa attività di ricerca.

Parallelamente, però, emergono nuove e pervasive istanze sicuritarie legate alla costruzione di uno Spazio europeo della ricerca³³

³² European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, *on EU visa policy strategy*, Brussels, 29 January 2026, COM(2026) 43 final.

³³ Nell'agosto 2025 la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi per una valutazione d'impatto per una iniziativa legislativa da intraprendersi nel terzo trimestre del 2026; da ultimo, si veda la risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2026, sul futuro atto legislativo sullo Spazio europeo della ricerca (SER) (2025/2951(RSP)).

quale obiettivo sancito nell'art. 179 TFUE. In tale scenario, l'annunciato *European Research Area Act* potrebbe recepire stringenti misure per rafforzare la sicurezza nella ricerca³⁴ – emergenti anche dalle raccomandazioni del Consiglio del 23 maggio 2024³⁵ – istituzionalizzando i meccanismi di *screening* dei ricercatori stranieri quale componente delle politiche di ammissione. Tale evoluzione comporterebbe inevitabilmente l'adozione di nuovi requisiti in materia di visti per i ricercatori stranieri, con il rischio concreto che la ricerca della sicurezza si traduca in un nuovo protezionismo accademico, capace di depotenziare la mobilità internazionale e di contraddire la *ratio* stessa della direttiva 2016/801/UE.

³⁴ Commission announces new measures to strengthen research security - Research and innovation.

³⁵ (C/2024/3510), cit.

ABSTRACT (ITA)

Il contributo analizza lo *status* giuridico di studenti e ricercatori di Paesi terzi nell'Unione europea alla luce della direttiva 2016/801/UE, nel quadro della tensione strutturale tra l'obiettivo strategico di attrarre talenti per accrescere la competitività della conoscenza e le persistenti istanze di matrice securitaria e di controllo dei flussi migratori. Nonostante i significativi avanzamenti sul piano della mobilità intra-UE, dei diritti procedurali e delle tutele giurisdizionali, l'impianto normativo conserva una marcata selettività e una "gerarchizzazione" che favorisce i ricercatori rispetto agli studenti. L'effettività della direttiva si scontra, inoltre, con la discrezionalità amministrativa degli Stati membri – come dimostrato dall'analisi di alcune prassi nell'ordinamento italiano – e con l'introduzione di surrettizie condizioni aggiuntive all'ammissione. Infine, il contributo esamina l'impatto dei principi del divieto di pratiche abusive e della minaccia alla sicurezza pubblica, delineando le prospettive di riforma e il rischio che future misure di *screening* istituzionalizzato possano sfociare in un protezionismo accademico a scapito della cooperazione scientifica internazionale.

ABSTRACT (ENG)

This article examines the legal status of third-country students and researchers within the European Union in light of Directive (EU) 2016/801, contextualizing it within the structural tension between the strategic objective of attracting talent to enhance the competitiveness of the knowledge economy, and persistent security-driven demands for migration management. Despite significant advancements regarding intra-EU mobility, procedural guarantees, and judicial protection, the regulatory framework maintains a pronounced selectivity and a "hierarchization" that privileges researchers over students. Furthermore, the effectiveness of the Directive clashes with the administrative discretion exercised by Member States – as demonstrated by the analysis of specific practices within the Italian legal system – and the surreptitious introduction of additional admission requirements. Lastly, the study assesses the impact of the

principles concerning the prohibition of abusive practices and threats to public security, outlining reform perspectives and the risk that future institutionalized screening mechanisms may lead to academic protectionism, ultimately undermining international scientific cooperation.